



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 3

IL 29 novembre 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 16 novembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sui reclami in data 7/11/2023, pervenuti in pari data, prot.n. 525 e prot.n.526, rispettivamente, del tesserato Sig. Antonio Zanichelli, allenatore della Valorugby Emilia SSDARL, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Biasiolo, giusta procura allegata al medesimo reclamo, e della Valorugby Emilia SSDARL, in persona dell'Avv. Valeria Prampolini, in virtù della delega conferitale dal Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Enrico Grassi, con delibera della predetta società in data 6/11/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Cedrik Pasetti, giusta procura allegata al medesimo reclamo, entrambi avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia-Romagna, nella riunione del 31/10/2023, Comunicato GSR/Under16/06, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, Girone 2, fase qualificazione, del 29/10/2023, Bologna Rugby Club ASD v Valorugby Emilia SSDARL, allo stesso Sig. Antonio Zanichelli è stata inflitta l'interdizione di n.485 (quattrocentoottantacinque) giorni (dal 30/10/2023 al 25/2/2025 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste all'arbitro), lett. c), (offese all'arbitro), lett. d), (minacce all'arbitro), lett. e), (espulso non esce dal campo), del Regolamento di Giustizia, e alla società reclamante è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. a), (offese del pubblico) del Regolamento di Giustizia.

**FATTO**

Mediante due distinti reclami, pervenuti in data 7/11/2023, il Sig. Antonio Zanchelli, il quale nell'occasione della gara svolgeva la funzione di giudice di linea, e la Valorugby Emilia SSDARL

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicco - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

hanno impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di cui in epigrafe, sia eccependo dei vizi formali dello stesso provvedimento, sia fornendo una diversa ricostruzione dei fatti che avevano portato il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni oggetto del reclamo.

In primo luogo, i reclamanti hanno eccepito che il provvedimento impugnato era carente di motivazione e, comunque, avente una motivazione contraddittoria e non chiara nella determinazione delle violazioni considerate e nella quantificazione della sanzione inflitta con conseguente lesione del diritto di difesa.

È stato contestato, inoltre, il valore della prova privilegiata del referto arbitrale nel caso di specie, ritenuto in violazione dell'art. 116 c.p.c., del diritto di difesa e del giusto processo.

Nel merito, la difesa dei reclamanti ha rappresentato che l'arbitro della gara, il Sig. Giacomo Scannavini, aveva manifestato un inconsueto nervosismo nell'usuale incontro prepartita affermando alla presenza di ragazzi e staff tecnico: *"Oggi, siccome dopo questa partita dovrò arbitrare altrove un'altra gara di serie C, non ho intenzione di urlare o sgolararmi con voi; quindi, cercate di non fare cazzate e lasciate perdere le stronzate in campo"*.

Inoltre, dopo avere evidenziato i positivi trascorsi del Sig. Antonio Zanichelli, persona coinvolta nel rugby da oltre vent'anni e che da almeno dieci anni non ha precedenti disciplinari, hanno esposto che lo stesso Sig. Zanichelli nell'occasione non aveva protestato, né offeso l'arbitro della gara, e non aveva mancato di uscire dal campo dopo l'espulsione, ma si era limitato ad attendere che il dirigente accompagnatore Sig. Nicolò Signorini lo sostituisse come giudice di linea ed era andato a prendere il proprio zaino dalla panchina per poi accomodarsi in tribuna.

Per quanto concerne le minacce, è stato dedotto che nella fattispecie non c'era stato alcun contatto fisico, né tipiche espressioni minacciose e non si ravvisava un *"male futuro e ingiusto, conseguente alla sola esclusiva volontà del minacciante, Zanichelli, di tale rilevanza da turbare obiettivamente la tranquillità dell'arbitro"*, in quanto la carriera arbitrale di quest'ultimo dipenderebbe solo dalla CNAR, la Commissione Nazionale Arbitri della F.I.R. e, quindi, poiché *"dalla esclusiva volontà di Zanichelli non può dipendere alcun modo la carriera di nessun arbitro"*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

(. . .) qualsiasi affermazione di Zanichelli sul tema costituirebbe una inconsistente millanteria, priva di alcuna valenza intimidatoria, oggettivamente inidonea a configurare una minaccia”.

Le stesse difese, inoltre, hanno evidenziato che qualora si ritenesse sussistente nel caso di specie la “minaccia”, comunque, la sanzione complessiva di 485 giorni di interdizione inflitta al Sig. Zanichelli, pari di fatto a due annate sportive, sarebbe abnorme e sproporzionata e in totale violazione col principio della proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e alla gravità della violazione.

Dopo avere chiesto l'applicazione nei confronti del Sig. Antonio Zanichelli della circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, per essere stato espulso illegittimamente dall'arbitro, e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso Regolamento, i reclamanti chiedevano:

in via preliminare: dichiarare nulla e/o revocare la decisione impugnata per gli eccepiti vizi formali;

in via principale: dichiarare nulla, annullare e/o revocare la decisione impugnata e la conseguente interdizione comminata;

in subordine: revocare in ogni caso la sanzione disciplinare comminata al tesserato Antonio Zanichelli, per la fattispecie “*espulso non esce dal campo*”, art. 28/1, lett. e), RDG;

revocare in ogni caso la sanzione disciplinare comminata al tesserato Antonio Zanichelli, per la fattispecie “*minacce*”, art. 28/1, lett. d), RDG;

revocare le ulteriori sanzioni disciplinari comminate al tesserato Antonio Zanichelli, qualificando la di lui condotta come integrante esclusivamente la fattispecie “*proteste*”, art. 28/1, lett. b), RDG e la fattispecie “*parole offensive o comportamento irrispettoso*”, art. 28/1, lett. c), RDG, e per l'effetto in riforma della gravata decisione ridurre l'interdizione ai minimi edittali ivi previsti considerata l'assenza di precedenti disciplinari del tesserato;

in ulteriore subordine: qualora ritenuta sussistente la fattispecie “*minacce*” art. 28/1, lett. d), RDG, in riforma della gravata decisione ridurre l'interdizione ai minimi edittali ivi previsti,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

anche per il riconoscimento delle dedotte circostanze attenuanti e considerata l'assenza di precedenti disciplinari del sanzionato;

in ogni caso: con restituzione della tassa reclamo; nella denegata ipotesi di conferma di una o di tutte le ipotesi contestatorie, l'applicazione delle attenuanti previste nell'art. 11, comma 1, lett. c), e comma 2, del Regolamento di Giustizia.

La società reclamante, inoltre, ha impugnato la sanzione pecuniaria deducendo che i propri spettatori presenti non avevano offeso l'arbitro, che questo non poteva averli identificati come sostenitori del Valorugby dall'accento e dai loghi presenti sugli abiti e che, comunque, lo stesso era da ritenersi inattendibile e, pertanto, ha concluso chiedendo di dichiarare nulla e/o revocare la gravata decisione e la conseguente multa per Euro 300,00 inflitta alla medesima società.

In via istruttoria, si chiedeva l'audizione del Sig. Antonio Zanichelli, l'escussione dei testi indicati nei reclami sui fatti oggetto dell'impugnazione ed erano depositate dichiarazioni di tesserati sui medesimi fatti.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 10/11/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 16/11/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more, in data 15/11/2023, era depositata una memoria della Procura Federale nella quale, dopo avere replicato alle eccezioni preliminari dei reclamanti sul provvedimento impugnato, concludeva chiedendo la loro inammissibilità al pari delle prove testimoniali richieste, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte per quanto riguardava la quantificazione della sanzione.

Alla predetta camera di consiglio comparivano da remoto per i reclamanti, l'Avv. Alessandro Biasiolo e l'Avv. Cedrik Pasetti, il Sig. Antonio Zanichelli, il quale forniva alcuni chiarimenti sui fatti oggetto del reclamo, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Procuratore Federale spiegava la memoria difensiva e si riportava alle conclusioni ivi rassegnate.

Gli Avvocati Biasiolo e Pasetto illustravano i propri reclami e insistevano per i loro accoglimento.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente appello, come esposto in fatto, trae origine dal comportamento assunto dal Sig. Antonio Zanichelli in occasione della gara oggetto del reclamo, il quale, dopo essere stato espulso per avere protestato mentre svolgeva la funzione di giudice di linea, non sarebbe uscito subito dal campo e poi avrebbe proferito parole offensive e minacce nei confronti dell'arbitro della gara.

Riguardo alle eccezioni preliminari formulate dai reclamanti, il Collegio, in primo luogo, rileva che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, ancorché succintamente motivato, in conformità al principio di sinteticità degli atti del processo sportivo di cui all'art. 2, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, presenta la completa indicazione delle condotte realizzate e le norme violate dal soggetto sanzionato, tant'è che quest'ultimo ha potuto ampiamente formulare i motivi di censura allo stesso provvedimento e, quindi, non si ravvisa nella fattispecie una lesione al diritto di difesa, né la violazione dei principi del giusto processo. Sul contestato valore di prova privilegiata data al referto arbitrale per i fatti ivi indicati, questa Corte ribadisce che detto valore del referto, che non può essere degradato al rango inferiore di semplice indizio, oltre ad essere affermato per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., viene riconosciuto anche dal Collegio di Garanzia dello Sport (*ex multis* Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n.23/2021; Sez. II, decisione n.9/2021).

Ciò posto, per quanto concerne il merito, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo, il sig. Giacomo Scannavini, arbitro della gara, nel proprio referto arbitrale ha scritto che: *"Dopo numerosi richiami per proteste ignorati Zanichelli Antonio continua nel contestare le mie*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*decisioni per cui gli intimo di abbandonare il campo"; "Al 20-esimo del 1° tempo dopo ripetuti avvertimenti espello dal campo il Gdl del Valorugby Zanichelli Antonio per proteste. Non abbandona immediatamente il campo e rimane all'interno del recinto di gioco per i successivi 5 minuti. Successivamente viene sostituito dall'accompagnatore Signorini Niccolò. Al 25-esimo del secondo tempo Zanichelli Antonio si ripresenta in campo rimanendo ai margini del recinto di gioco. Terminata la partita si ripresenta da me riprendendo a contestare le decisioni prese e minacciando, trascrivo di seguito alcune frasi: "Non permetterti di scrivere a qualcosa a referto che non sai chi sono io, altrimenti faccio in modo che non arbitri più" e "quel fischiotto ti ha dato alla testa" e "Non hai capito nulla della partita di oggi dovresti smettere di arbitrare" e "Hai fatto proprio cagare, non capisci un cazzo di rugby" e "Ho i miei contatti, ho allenato in Celtic League, e farò in modo che tu non arbitri più". Successivamente mi sono assicurato che l'allenatore e il dirigente addetto all'arbitro del Bologna avessero sentito lo scambio. Infine, durante tutto l'incontro il pubblico del Valorugby, identificato dall'accento e dai loghi sugli abiti, ha continuato a insultarmi trascrivo di seguito alcuni esempi: "Venduto" e "Non capisci un cazzo coglione" e "Sei un pagliaccio, vai a casa" e "Fai proprio merda"."*

Alla luce del contenuto del referto sul comportamento assunto e sulle parole proferite dal sig. Zanichelli verso il direttore di gara, questa Corte ha ritenuto di non ammettere l'escussione dei testimoni indicati dai reclamanti.

A questo riguardo, alle considerazioni in precedenza affermate circa il valore del referto arbitrale, il Collegio ritiene di aggiungere che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il referto di cui trattasi, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; cfr. Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

In particolare, la Corte rileva che l'arbitro Sig. Scannavini ha direttamente percepito quanto indicato nel referto, né sono emerse circostanze oggettive contraddittorie rispetto a quelle del referto.

Inoltre, è opportuno considerare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.328 del 9/1/2019, dopo avere affermato che *"l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale"*, ha poi precisato che *"l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicitiche (. . .) idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti"*.

La sopracitata sentenza è stata ripresa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, nella decisione n.23 del 26/4/2021, nella quale afferma che l'arbitro è *"nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicitiche allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata (. . .) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*; la stessa decisione, inoltre, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, precisa che *"nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di c.d. prove legali (cfr., in specie, gli artt. 2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta e la valutazione del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione..."*.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il referto dell'arbitro, pertanto, costituisce piena prova dei fatti ivi descritti e, quindi, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata che non può essere superata solo con la querela di falso, come nella c.d. prova legale, potendosi tenere conto anche degli atti istruttori svolti su impulso della parte o, d'ufficio, su iniziativa dell'organo giudicante.

Al riguardo, il Collegio osserva, al pari di quanto avvenuto in altre precedenti decisioni (*cfr.* n.26 del 28/6/2022; n.24 del 26/5/2022; n.22 del 13/5/2022) che il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale determina, quindi, che l'organo giudicante proceda a svolgere attività istruttoria solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento, in quanto non sia chiaro e coerente sulla fondatezza dell'addebito o sia intrinsecamente contraddittorio, e tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale sulla disamina del materiale probatorio da parte dell'organo giudicante.

Nel caso di specie, pertanto, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di prova testimoniale dei reclamanti perché il referto arbitrale, quale prova privilegiata, risultava evidentemente chiaro e verosimile nel suo contenuto riguardo alla condotta assunta e alle parole proferite dal Sig. Zanichelli, mentre per quanto concerneva la mancata uscita dal campo dello stesso dopo l'espulsione, la descrizione fornita dal referto arbitrale appariva dirimente e, quindi, non si è ravvisata alcuna ambiguità o lacuna che determinasse il ricorso alle deposizioni testimoniali.

Dall'esame del referto arbitrale, infatti, risulta che il Sig. Zanichelli ha reiteratamente protestato nel corso della partita, tanto da determinare la sua espulsione, e ha proferito parole offensive verso l'arbitro della gara ("*quel fischiotto ti ha dato alla testa*"; "*Non hai capito nulla della partita di oggi dovresti smettere di arbitrare*"; "*Hai fatto proprio cagare, non capisci un cazzo di rugby*"), perfezionando in tal modo le infrazioni di cui all'art. 28/1, lett. b) e lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, sempre dal referto arbitrale, risultano formulate specifiche minacce verso l'arbitro riguardo alla prosecuzione della sua attività arbitrale ("*Non permetterti di scrivere a qualcosa a referto che non sai chi sono io, altrimenti faccio in modo che non arbitri più*"; "*Ho i miei contatti,*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

(...) e farò in modo che tu non arbitri più"), realizzando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. d), del Regolamento di Giustizia.

Tali frasi rivolte al Sig. Scannavini, infatti, non possono non considerarsi come delle vere e proprie minacce, considerato che, comunque, sono evidentemente idonee a generare un effetto intimidatorio a colui che le ha subite, in quanto non in grado di sapere se colui che le ha pronunciate, malgrado sia un soggetto estraneo alla CNAR, non possa comunque essere effettivamente in grado di ingerirsi negativamente sulla carriera arbitrale.

Per contro, dallo stesso testo del referto arbitrale (*"rimane all'interno del recinto di gioco per i successivi 5 minuti. Successivamente viene sostituito dall'accompagnatore Signorini Niccolò. Al 25-esimo del secondo tempo Zanichelli Antonio si ripresenta in campo rimanendo ai margini del recinto di gioco"*) il Collegio ritiene che il Sig. Zanichelli non sia rimasto in campo dopo l'espulsione, ma solo all'interno del recinto di gioco e, come dedotto nel reclamo, solo per procedere al cambio di funzione con il dirigente accompagnatore Sig. Niccolò Signorini, come peraltro precisato nello stesso referto, e, pertanto, vengono meno i presupposti per la violazione dell'art. 28/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, da parte del Sig. Zanichelli.

Per quanto concerne le invocate attenuanti, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione né dell'attenuante specifica di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), del Regolamento di Giustizia, in quanto nell'occasione non risulta essersi realizzato un fatto ingiusto in danno del Sig. Zanichelli che la possa giustificare, né per quelle generiche di cui all'art. 11, comma 2, considerato che il Sig. Zanichelli nell'occasione ha posto in atto una serie di condotte in violazione di più norme disciplinari e che, successivamente, non ha mostrato alcun pentimento, né manifestato scuse al direttore di gara.

La Corte, comunque, alla luce delle considerazioni che precedono ritiene che, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello Regolamento di Giustizia, la sanzione complessiva inflitta nel provvedimento impugnato sia da riformarsi nei confronti del Sig. Antonio Zanichelli come in dispositivo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riguardo alla sanzione pecuniaria, il Collegio osserva che dal referto risulta chiaro ed inequivoco che gli insulti all'arbitro siano stati rivolti *"durante tutto l'incontro"* da quella parte del pubblico presente alla partita identificato dal direttore di gara grazie ai loghi della Valorugby presenti sul loro abbigliamento e, quindi, non si ravvisano motivi per una riforma di detta sanzione.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 28/1, lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), e 30/1, lett. a) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia-Romagna, sanziona il tesserato Sig. Antonio Zanichelli con l'interdizione di sei mesi, dal 30/10/2023 al 29/4/2024 compresi, per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. b), lett. c) e lett. d), del Regolamento di Giustizia, in relazione alla gara del Campionato Under 16, Girone 2, fase qualificazione, del 29/10/2023, Bologna Rugby Club ASD v Valorugby Emilia SSDARL;
- conferma la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 (trecento/00) inflitta per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. a), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 16-29 novembre 2023

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it